



COMUNE DI VILLAR PEROSA
Piazza della Libertà n° 1 – C.A.P. 10069 –
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO P.I. 01136320015
Tel. 0121/51001 – 0121/514320 FAX 0121/515322

ORDINANZA N. 71 DEL 14 OTTOBRE 2019

**ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO
INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.,
APPROVATO CON R.D. N. 773/1931, E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE
È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE. LEGGE REGIONALE 02 MAGGIO 2016,
N. 9**

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*";

Considerato che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: "*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 "*Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

▪ la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per:

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal;
- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *"esercizi pubblici"*;

▪ la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n. 59 del 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali l'incolumità pubblica, la sanità pubblica la tutela dei consumatori ...) l'accesso e l'esercizio di un'attività ... possono ... essere subordinati al rispetto di ... requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra ... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici"*;

▪ il Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/09/2011 n. 148, consente di stabilire *"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche"*, ivi compreso *"il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

▪ la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo *"... sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato"*;

▪ il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) all'articolo 31, comma 2, recita *".... secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*;

▪ il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che *"... va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ... Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria"*;

▪ con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”*;

▪ con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*;

▪ la Regione Piemonte a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che:

- il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;

▪ il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che *“... l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una ‘sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro’ volta soprattutto a sollecitare ‘l’emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati’ e afferma anche che ... ”il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2. del D.L. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.”*;

▪ il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: *“... la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale”*;

▪ il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1° agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

▪ al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del

funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

▪ Vista la Legge Regionale 02.05.2016, n. 9 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” che all’art. 6 (Limitazioni all’esercizio del gioco) prevede che *“i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio de gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sala da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lettera d)”*;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d’impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il *range* temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l’obiettivo di impedirne l’accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l’accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti;

Preso atto della recente sentenza del TAR Piemonte n. 834/2017 del 31/05/2017, pubblicata l’11/07/2017, che ha respinto i ricorsi presentati da alcune società ed esercenti contro - tra gli altri - il Regolamento approvato dal Comune di Torino, ripristinando di fatto il tetto orario di funzionamento degli apparecchi da gioco a otto ore al giorno: dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24. I limiti che erano stati fissati dal Comune di Torino sono, secondo i giudici, legittimi e giustificati *“dall’intento dell’Amministrazione di disincentivare l’utilizzo continuo e prolungato degli apparecchi da gioco”*;

Considerato che il TAR ha, inoltre, chiarito che:

- *“la circostanza che le limitazioni orarie introdotte [...] possano indurre gli utenti a trasmigrare presso territori limitrofi in cerca di discipline più favorevoli non configura un profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, dal momento che [...] non si può pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrate”*;
- *“rispetto ai preminenti interessi pubblici perseguiti dall’amministrazione, connessi ad esigenze di tutela della salute pubblica, assumono carattere necessariamente recessivo gli interessi economici degli operatori del settore, peraltro non sacrificati del tutto ma oggetto di adeguata e ragionevole ponderazione da parte dell’amministrazione”*;

Vista la notizia sul sito istituzionale della Regione Piemonte in data 21/11/2017, nella sezione Piemonte Informa (<http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1635-il-piemonte-ribadisce-il-si-alla-legge-sulle-ludopatie.html>), nella quale si riporta testualmente quanto segue: *“Il Consiglio regionale ha ribadito, al termine di un dibattito svoltosi nel pomeriggio del 21 novembre, il sì alla legge contro la ludopatia e il gioco d’azzardo, più restrittiva di quella nazionale, i cui vincoli sono entrati in vigore lunedì. Al termine dei lavori è stato approvato un ordine del giorno con cui si respinge ‘ogni pressione rispetto alla propria autonomia legislativa’ e ‘ritenendo infondate le minacce di danni erariali, impegna la Giunta a dare piena attuazione alla legge n. 9 del 2016 anche attraverso il sostegno ai Comuni nell’applicazione della legge stessa e a difendere in ogni sede l’autonomia legislativa della Regione Piemonte’ ”*;

Vista, inoltre, la nota dell’ASL TO3 – Direzione Generale – Dipartimento “Patologia delle dipendenze” – SC Ser.D., prot. n. 0108850 del 22/11/2017, acclarata al n. 7513 del protocollo generale dell’Ente in data 23/11/2017, con la quale si esortano gli Amministratori Locali, che non vi

hanno ancora adempiuto, alla regolamentazione oraria del funzionamento di VLT e Slot Machine, in quanto *“la cessazione del loro funzionamento in quasi tutti i bar e le tabaccherie può provocare una rilevante crescita dell’afflusso di giocatori: in particolare dagli altri Comuni nei quali invece il funzionamento degli apparecchi è già limitato nelle Sale Giochi”* e *“ciò rischia, da un lato di contribuire a una turbativa nell’equa distribuzione dell’offerta commerciale e dall’altro al maggiore concentrarsi dei fenomeni di microcriminalità connessi con la pratica del gioco d’azzardo (reati contro il patrimonio, usura...) e di disgregazione sociale e familiare (con i conseguenti costi per famiglie e pubblica amministrazione nei territori da Voi amministrati)”*;

Visto l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

con decorrenza dal 14 OTTOBRE 2019, il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) e 110, c. 7, del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), collocati:

- a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
- b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

E’VIETATO

dalle ore 00.00 alle ore 06.00, dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi, fatti salvi gli obblighi previsti dagli artt. 5 e 13 della L.R. 9/2016 in ordine alle distanze tra i locali ove sono collocati i suddetti apparecchi e i luoghi sensibili indicati nella normativa stessa.

In tutti gli esercizi in cui sono stati installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) osservi, oltre a quanto sopra richiamato, le seguenti disposizioni:

1. lo spegnimento degli apparecchi oggetto del presente provvedimento, nelle ore di sospensione del funzionamento, deve avvenire tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e gli stessi non devono essere accessibili;
2. l’esposizione di un cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente i caratteri evidenti di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
3. l’esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura della sala giochi e/o il funzionamento degli apparecchi.

AVVERTE

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di Legge, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i., così come previsto dall’art. 11, comma 2 della Legge Regionale 02.05.2016, n. 9, con l’applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza:

1. sia pubblicata all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Villar Perosa e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;
2. venga inviata alla Giunta Regionale, alla Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Pinerolo, alla Stazione Carabinieri di Villar Perosa, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Pinerolo, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. ...".